

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE TERZA CIVILE  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Francesco Mannino Presidente  
Dott. Stefano Cardinali Giudice  
Dott.ssa Cecilia Bernardo Giudice relatore  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. 72150 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 5.7.2016 e vertente

TRA

Ru. Gi. elettivamente domiciliato in Roma, viale Gorizia n. 25/c, presso lo studio dell'avv. Giorgio Falini, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Paola Martino in virtù di procura in calce all'atto di citazione.

ATTORE

CONSORZIO BANCARIO SIR Spa. in liquidazione elettivamente domiciliata in Roma, via Teodosio Macrobio n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Niccolini, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

LIGESTRA TRE S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Teodosio Macrobio n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Niccolini, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

SYNDIAL S.p.a. - Attività diversificate elettivamente domiciliata in Roma, via Abruzzi n. 3, presso lo studio dell'avv. Massimo Zaccheo, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

FINTECNA S.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Mancinelli n. 65, presso lo studio dell'avv. Nello De Ponte, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTE

CONCLUSIONI

All'udienza del 5.7.2016, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

**Fatto**

PREMESSO IN FATTO CHE:

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'avv. Ru. Gi. conveniva in giudizio le società in epigrafe indicate, esponendo che:

- Nel periodo dal 1980 al 2010 aveva prestato la propria opera prima quale presidente e,

poi, quale liquidatore del Consorzio Bancario SIR spa., nonché quale liquidatore della ISAI spa.;

- Il primo incarico era stato conferito con delibera del 22.9.1980, mentre il secondo incarico era stato conferito con delibera del 28.11.1983;

- In entrambe le liquidazioni, già sostanzialmente definite con straordinari utili, si era sostituita la Ligestra Tre srl., a seguito della entrata in vigore del DL n. 78 del 31.5.2010, in nessun modo curandosi di definire i rapporti in essere con il precedente liquidatore;

- Era, pertanto, interesse dell'attore ottenere l'accertamento ed il pagamento dei compensi spettanti per l'opera prestata nel periodo dal 1980 al 2010; nonché ottenere l'indennizzo derivante da una sostituzione assolutamente priva di "giusta causa" ed apertamente in contraddizione con i risultati conseguiti nell'attività liquidatoria;

- Infatti, oggetto della gestione dell'attore era stato il contrasto ed il superamento della inaudita crisi nella quale era precipitato il gruppo SIR, il suo risanamento, la alienazione delle società risanate, la liquidazione delle società non risanabili e/o dei loro impianti;

- L'impegno era stato di abnorme gravità, tenendo conto che il gruppo era composto di ben 163 società, di cui 47 estere, operanti nei settori petrolifero, chimico, petrolchimico, finanziario ed altri, e che versava nel più caotico disfacimento organizzativo, presentando una contabilità lacunosa, incompleta e sostanzialmente inattendibile;

- Parimenti complessa era stata la liquidazione dell'ISAI;

- Tuttavia, quando entrambe le liquidazioni erano state compiute ad oltre il 98% con utili straordinari, era intervenuto il DL n. 78/2010, che aveva provveduto alla soppressione del Comitato SIR ed alla sostituzione del liquidatore avv. Ru., con la convenuta Ligestra Tre, all'uopo costituita, cui peraltro era stata trasferita parte del rilevante patrimonio della citata società consortile;

- Nulla era stato motivato dall'allora Ministro del Tesoro e nulla risultava dagli atti amministrativi e parlamentari;

- Non appena pubblicato il decreto legge, la Ligestra Tre - direttamente valendosi del personale già dipendente dell'avv. Ru. - si era insediata nelle sue funzioni, provvedendo ad intestarsi l'intera liquidità esistente (pari a 592 milioni di euro);

- Sviziati erano stati gli inadempimenti della Ligestra Tre nella attività liquidatoria e, ciò nonostante, le liquidazioni si erano chiuse con

un attivo, ciò dimostrando l'utilità della gestione dell'avv. Ru..

Premesso ciò, l'attore chiedeva:

nei confronti del Consorzio bancario CBS spa. in liquidazione, nonché del liquidatore Ligestra Tre srl, in solido tra loro:

1) Accertare il compenso finale spettante all'avv. Ru. per tutte le compiute operazioni anche sopravvenute di liquidazione e la parte di compenso annuale non corrisposto per gli ultimi sette mesi del 2010;

2) Accertare l'ammontare dell'indennizzo spettante per l'ingiustificata decadenza dall'incarico nonché per l'unilaterale risoluzione del sottostante rapporto di continuativa collaborazione, nonché del danno ingiusto procurato;

3) Condannare i suddetti convenuti a pagare i compensi e gli indennizzi risultanti, nonché a risarcire il danno ingiusto cagionato;

4) In subordine, accertare il denunciato arricchimento dei convenuti e condannarli ad indennizzare l'attore ai sensi dell'art. 2041 c.c. Analoghe conclusioni erano formulate con riferimento all'ISAI spa, in liquidazione e per essa con riferimento ai soci Syndial spa. e Fintecna spa, nonché del liquidatore Ligestra Tre srl. in solido tra loro.

Si costituiva in giudizio il Consorzio Bancario SIR spa. in liquidazione, il quale preliminarmente osservava che la controversia rientrava nella competenza del Tribunale delle imprese e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, deducendo che:

- nel Consorzio Bancario SIR spa., l'avv. Ru. aveva ricoperto le seguenti cariche: Presidente del Consiglio di Amministrazione (dal 22.9.1980 fino alla messa in liquidazione della società in data 25.9.1984); Presidente del Collegio dei Liquidatori (dal 25.9.1984 al 20.12.2001); infine Liquidatore Unico (dal 20.1.2001 al maggio 2010);

- con le delibere assembleari del 22.9.1980 e del 4.7.1983, era stata attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione all'avv. Ru., il quale (come risultava dai suddetti verbali) aveva rinunciato a percepire compensi;

- con la delibera assembleare del 23.5.1998, era stato stabilito un compenso di Lire 25.000.000 annue lorde per la carica di Presidente del Collegio dei Liquidatori, a

decorrenza dalla data di inizio della liquidazione (25.9.1984);

- per la carica di Liquidatore unico, con la delibera assembleare del 20.12.2001 era stato stabilito un compenso di Lire 70.000.000 annue lorde, facendo retroagire tale compenso all'1.12.2010;

- per la medesima carica, poi, il compenso era stato rideterminato con delibera assembleare del 30.5.2005 nella misura di E 45.000 lordi annui, a decorrere dall'1.1.2005 e con il rimborso delle spese;

- le deduzioni dell'attore non erano coordinate alle domande, con le quali l'avv. Ru. aveva chiesto i compensi solo per l'attività di liquidatore e non di Presidente del Consiglio di amministrazione;

- le suindicate delibere avevano determinato i compensi spettanti in relazione alla carica ricoperta ed alla sua durata e gli stessi non erano in alcun modo parametrati alla qualità e quantità dell'attività da svolgere ovvero ai risultati conseguiti;

- di conseguenza, l'avv. Ru. non poteva pretendere un compenso maggiore rispetto a quello stabilito dall'assemblea e da lui mai contestato ed accettato senza riserve;

- in ogni caso, il diritto vantato dall'attore era prescritto ed era inammissibile la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c.;

- parimenti infondata era la domanda risarcitoria per la unilaterale risoluzione del sottostante rapporto di continuativa collaborazione, atteso che fra il Consorzio Bancario SIR spa. e l'avv. Ru. non era mai intercorso alcun rapporto di continuativa collaborazione e tutte le attività svolte dal predetto erano da ricondursi alla carica di liquidatore;

- inoltre, la cessazione dalla carica di liquidatore non era derivata da una delibera di revoca (ossia da un atto o da una decisione della società), ma da una decadenza legale, sicché erano inconferenti le affermazioni relative alla assenza di giusta causa.

- Si costituivano anche la Fintecna spa. e la Syndial Spa. Attività Diversificate, le quali chiedevano il rigetto delle domande attoree, svolgendo difese analoghe a quelle del Consorzio bancario SIR Spa. In particolare, deducevano che all'attore era stato conferito l'incarico di liquidatore dell'ISAI con delibera assembleare del 28.11.1983 e l'incarico era

stato ricoperto sino al maggio 2010, quando con DL n. 78 del 31.5.2010 la Ligestra Tre srl. si era sostituita nella gestione della liquidazione. Nella suindicata delibera era stato fissato il compenso spettante all'avv. Ru., poi aumentato con la delibera del 4.5.2007, nella quale era stato fissato anche un compenso una tantum di E 40.000, alla luce dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti nel processo liquidatorio. Tali compensi erano stati accettati senza riserve.

- Analoghe difese, infine, svolgeva la Ligestra Tre srl., la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, sostenendo che nessuna colpa era a lei imputabile per la chiusura della liquidazione in assenza di pagamento dei crediti vantati dall'avv. Ru., non essendovi alcun riscontro contabile dal quale emergesse la mancata corresponsione di ulteriori compensi al predetto dovuti.

#### **Diritto**

OSSERVA IN DIRITTO

1 - Delimitazione del thema decidendum:

Le domande proposte dall'attore non possono trovare accoglimento.

Ed invero, nella presente sede, Ru. Gi. ha proposto due diverse domande: la prima volta ad ottenere il pagamento del compenso asseritamente spettantegli per aver ricoperto l'incarico di liquidatore del Consorzio Bancario SIR spa. e della ISAI Spa. nel periodo intercorrente tra l'atto di nomina (1980) e la revoca dall'incarico (maggio 2010); la seconda volta ad ottenere il risarcimento del danno patito per essere stato revocato da tale incarico in assenza di giusta causa e senza preavviso. In subordine, l'attore ha proposto domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per l'ingiustificato arricchimento che le predette società hanno conseguito a seguito dell'attività dallo stesso svolta quale liquidatore.

In particolare, le domande proposte dall'attore si basano sull'assunto che i compensi dallo stesso percepiti nei trent'anni di espletamento dell'incarico non sarebbero adeguati alla complessità del lavoro svolto ed agli ottimi risultati raggiunti. Di conseguenza, l'avv. Ru. chiede che, nella presente sede, venga accertato e quantificato il compenso da ritenersi congruo in relazione al tipo di attività svolta, nonché che -in relazione ad esso -

venga parametrato il risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa dall'incarico in questione.

2 - Sulla competenza del Tribunale delle Imprese:

Ciò posto, deve innanzitutto rilevare che l'odierna controversia è ratione temporis di competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese ai sensi dell'art. 3, 2° comma, del D.Lgs 168/03, come modificato dal D.L. 1/12, convertito con modificazioni nella L. 27/12 e che sussiste la riserva di collegialità ex art. 50 bis n° 3 c.p.c.; quindi la competenza a decidere è del tribunale in composizione collegiale.

Sul punto, pur non ignorando quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 11448/14, si ritiene di dover confermare l'adesione all'orientamento giurisprudenziale che, stante l'ampio riferimento ai 'rapporti sociali' contenuto nell'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs 168/03, giunge a ricomprendere nel concetto di rapporto sociale anche il rapporto fra l'amministratore e la società. Tale orientamento risulta in linea con la pronuncia n. 14369/15, con la quale la Suprema Corte - nell'affermare la competenza della Sezione specializzata Tribunale delle Imprese in relazione alla deliberazione di revoca di amministratori - in motivazione statuisce che: "...il riferimento ai "rapporti societari" sia idoneo a comprendere tutte le controversie che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori (e ciò senza poter distinguere fra le controversie che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti che sulla base dell'eventuale contratto che la società e l'amministratore abbiano stipulato siano stati riconosciuti a titolo di compenso: come invece parrebbe adombrare Cass. (ord.) n. 11448 del 2014, che, peraltro, non ha discusso (esegesi della norma del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, lett. a). Il criterio interpretativo qui prospettato è, del resto, conforme all'intenzione del legislatore di realizzare la concentrazione delle controversie individuate per materia presso appositi uffici specializzati e, quindi, secondo un criterio territoriale".

Nello stesso senso va anche l'ordinanza n. 13956 del 07/07/2016, con la quale la Cassazione ha ribadito che "Va attribuita alla

cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla "ratio" dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti "relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario", si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13956 del 07/07/2016, Rv. 640356 - 01)". In conclusione va ribadito che l'art. 3, 2° comma, lett. a) D.Lgs 168/03, là dove fa riferimento all'esistenza della competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese sulle cause e i procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, ricomprende, stante l'ampio e generale riferimento ai 'rapporti societari', anche il complessivo rapporto fra l'amministratore e la società, quale specie del più ampio genere 'rapporti societari'.

3 - Sul diritto al compenso dell'amministratore di società di capitali:

Orbene, con riferimento al compenso spettante all'amministratore di società, giova premettere che dal contenuto dell'art. 2389 c.c. si desume che l'ordinamento riconosce agli amministratori delle società di capitali il diritto ad un compenso per l'attività da essi svolta per conto della società in adempimento del mandato ricevuto (naturalmente oneroso, ex art. 1709 c.c.): in tal senso è del tutto pacifica la giurisprudenza (cfr., fra le altre, Cass. 22 luglio 1969, n. 2755; Cass. 22 giugno 1987, n. 1489) la quale ha correttamente qualificato in termini di diritto soggettivo

perfetto la pretesa dell'amministratore di una società al compenso per l'opera prestata (così, Cassazione civile, sez. lav., 09/08/2005, n. 16764), dovendosi presumere che l'attività professionale sia svolta a titolo oneroso.

Legittimato passivo rispetto a tale domanda di determinazione del compenso di cui si discute è, ovviamente, la società nel cui interesse l'amministratore assume di avere agito mediante il compimento delle prestazioni, tipiche del rapporto gestorio, inerenti all'esercizio dell'impresa costituente l'oggetto della società.

Tanto chiarito in via generale, il Tribunale osserva che il disposto normativo di cui all'art. 2389 c.c., dettato in materia di società per azioni, nella parte in cui sancisce che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, in mancanza di specifiche previsioni pattizie, può trovare applicazione anche riguardo alle società a responsabilità limitata. In difetto delle richiamate manifestazioni formali il compenso deve intendersi non definito, così che il compenso medesimo deve essere giudizialmente determinato, su domanda dell'amministratore, in applicazione del richiamato art. 1709 c.c., anche mediante liquidazione equitativa (cfr. Cass. 24 febbraio 1997, n. cs, 1647; Cass. 19 marzo 1991, n. 2895; Cass. 21 febbraio 1979, n. 1113). In tale prospettiva, infatti, in mancanza di determinazione da parte dell'atto costitutivo ovvero dell'assemblea, rimangono prive di effetti altre eventuali forme di determinazione, tra cui l'accordo orale eventualmente intervenuto fra amministratore e socio di maggioranza, con conseguente attribuzione del carattere di indebito oggettivo al compenso corrisposto, sulla base di un simile accordo, in mancanza del fatto costitutivo previsto dalla legge (cfr., Tribunale Bari, sez. IV, 22/04/2010, n. 1394). Infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non esiste un compenso minimo, tanto è vero che gli amministratori possono accettare di essere retribuiti in modo oggettivamente inadeguato al lavoro svolto, anche se, in tali ipotesi, vi deve essere il loro consenso, ancorché tacito (cfr., Cassazione civile, sez. II, 17/03/1981, n. 1554). Del resto,

il diritto al compenso degli amministratori è disponibile e, come tale, può costituire oggetto di rinuncia, pure tacita, purché inequivoca. Al riguardo, la Suprema Corte ha anche affermato che: 'In tema di compenso in favore dell'amministratore di una società di capitali, che abbia agito come organo, legato da un rapporto interno alla società, e non nella veste di mandatario libero professionista, la facoltà dell'amministratore di insorgere avverso una liquidazione effettuata dall'assemblea della società in misura inadeguata, per chiedere al giudice la quantificazione delle proprie spettanze, viene meno, vertendosi in materia di diritti disponibili, qualora detta delibera assembleare sia stata accettata e posta in esecuzione senza riserve. (Sez. L, Sentenza n. 12592 del 24/05/2010).

Va, poi, rammentato che, ove lo statuto nulla disponga in merito al compenso dell'amministratore, competente per la relativa determinazione è l'assemblea dei soci, che può provvedervi sia con la medesima delibera di nomina dei soggetti preposti alle funzioni gestorie, sia con autonoma e separata deliberazione. Sicché, ove nulla disponga al riguardo lo statuto ovvero l'assemblea si rifiuti o ometta di procedere alla relativa liquidazione o, ancora, lo determini in misura assolutamente inadeguata, l'amministratore ben potrà ricorrere all'Autorità giudiziaria per la relativa determinazione.

4 - La domanda attorea per il pagamento del compenso:

Fatte le considerazioni di cui sopra e passando al vaglio della fattispecie concreta, devesi innanzitutto evidenziare che le domande proposte dall'attore sono tutte volte ad ottenere la quantificazione e la corresponsione del compenso spettante per aver ricoperto la carica di liquidatore del Consorzio Bancario SIR spa. e della ISAI spa. Ne consegue che appare inconferente ogni riferimento ad altri incarichi ricoperti dall'avv. Ru. all'interno delle suddette società.

In secondo luogo, devesi evidenziare che risulta dalla documentazione in atti (e peraltro non è contestato tra le parti) che le assemblee dei soci delle suddette società abbiano, nel corso degli anni, determinato il compenso annuo spettante all'avv. Ru. per

l'espletamento delle funzioni di liquidatore. Ciò, del resto, risulta confermato anche dalle stesse premesse, su cui l'attore fonda le proprie domande. Egli, infatti, nella presente sede non lamenta di non aver ottenuto alcuna liquidazione del compenso ovvero di non aver ottenuto il pagamento di compensi deliberati dall'assemblea, ma sostiene che i compensi dallo stesso percepiti nei trent'anni di espletamento dell'incarico non sarebbero adeguati alla complessità del lavoro svolto ed agli ottimi risultati raggiunti. Alla pag. 4 dell'atto di citazione, infatti, l'attore precisa che - con riferimento alle due liquidazioni in questione - egli avrebbe diritto ad "ottenere l'accertamento dei compensi spettanti ... per l'opera svolta, tenuto conto del passivo coperto e dell'attivo realizzato nel periodo dal 1980 al 2010, anche in relazione alla estrema sintesi e complessità delle due vicende"; nonché che lo stesso avrebbe diritto ad "ottenere la condanna al pagamento dei compensi che, detratto quanto anticipato in forma di indennità annuali, risulteranno dovuti".

Di conseguenza, l'attore non nega di aver ricevuto il pagamento dei compensi che, nel corso dei trent'anni di durata degli incarichi in questione, l'assemblea dei soci aveva deliberato, ma sostanzialmente contesta il criterio di liquidazione e di quantificazione degli stessi, ritenendo che questi dovessero essere parametrati all'ammontare del passivo coperto e dell'attivo realizzato che quanto liquidato dalle assemblee possa configurarsi come una mera anticipazione.

Tuttavia, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, contestazioni di tal tipo appaiono del tutto inammissibili nella presente sede. Ed invero, come affermato dalla già citata sentenza della Suprema Corte n. 12592 del 24.5.2010, l'amministratore che abbia accettato senza riserve la delibera assembleare di determinazione del compenso non può poi, successivamente, chiedere al giudice la quantificazione delle proprie spettanze. Ed infatti, l'intervento del giudice nella determinazione del compenso spettante agli amministratori di società di capitali è consentito solo laddove manchi una disposizione dell'atto costitutivo e l'assemblea si rifiuti o ometta di stabilirlo. Nel

caso in cui, poi, il compenso sia stato fissato in maniera inadeguata, l'intervento del giudice è consentito solo in caso di impugnazione della delibera di determinazione del compenso stesso.

Ciò posto, nel caso in esame, è pacifico e risultante dalla documentazione in atti che il compenso spettante all'avv. Ru. per l'espletamento della funzione di liquidatore del Consorzio SIR spa. e della ISAI spa. sia stato fissato con deliberazioni delle assemblee dei soci delle predette società. Dalle suddette delibere, risulta che è stato fissato un compenso fisso annuale e non vi sono elementi per poter ritenere che lo stesso rappresentasse un mero acconto rispetto ad una quantificazione globale successiva. Non è contestato, inoltre, che nessuna delle suddette delibere sia mai stata impugnata.

Ne consegue che, per tutte le suesposte motivazioni, non possono trovare accoglimento le domande attoree finalizzate ad ottenere la corresponsione di un compenso maggiore rispetto a quello già deliberato dall'assemblea dei soci e già percepito.

5 - La domanda attorea per il risarcimento del danno conseguente alla revoca dall'incarico: Parimenti infondata appare la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa dall'incarico di amministratore unico della società.

Giova premettere che - ai sensi dell'art. 2383 c.c. - l'amministratore di società di capitali, pur potendo essere revocato in qualsiasi tempo, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno, qualora tale revoca sia stata disposta senza giusta causa.

Con riferimento all'interpretazione del termine "giusta causa", la Suprema Corte ha statuito che: "La giusta causa per la revoca dell'amministratore, prevista dall'art. 2383, terzo comma, cod. civ., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali

dell'amministratore revocato, e non costituiscono, invece, il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell'amministratore stesso alle direttive del socio di maggioranza, pur se pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso la giusta causa in una vicenda in cui l'assemblea dei soci di una società per azioni, partecipata in via maggioritaria da un Comune, aveva deliberato di revocare l'amministratore sulla base di atti risultati, in realtà, coerenti con i doveri dallo stesso assunti con il mandato ad amministrare la società, come, in particolare, l'iniziativa giudiziaria promossa contro il Comune inadempiente rispetto agli obblighi assunti contrattualmente con la società ed il rifiuto opposto all'indebito accesso alla contabilità sociale da parte di alcuni consiglieri comunali)", (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23381 del 15/10/2013 Rv. 628555). Sicché, la giusta causa di revoca ricorre ogniqualvolta si verificano situazioni tali da determinare una rottura del pactum fiduciae e da influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto. Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che: "In tema di revoca dell'amministratore di società di capitali (nella specie, società a responsabilità limitata) la sussistenza di una giusta causa esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2383, terzo comma, cod. civ. (nel testo, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), se espressamente enunciata nell'atto dell'assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, omesse nell'atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito. (Sez. 1, Sentenza n. 23557 del 12/09/2008, Rv. 605346)".

Ciò posto, nel caso in esame, non appare applicabile la disciplina suindicata, atteso che nel maggio 2010 l'avv. Ru. è cessato dall'incarico di liquidatore non perché revocato dall'assemblea dei soci, bensì a seguito di una norma di legge. È pacifico, infatti, che il predetto è stato sostituito a seguito dell'entrata in vigore del DL n. 78 del

31.5.2010, poi convertito nella Legge n. 122/2010.

Di conseguenza, nessuna responsabilità può imputarsi alle società convenute per la sostituzione del liquidatore Ru.. Né appare dovuto alcun compenso relativo a mensilità successive a quelle in cui il suddetto liquidatore è stato sostituito ex lege.

6 - La domanda risarcitoria proposta nei confronti della Ligestra Tre srl e la domanda ex art. 2041 c.c.:

Va parimenti rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Ligestra Tre srl., atteso che, non sussistendo alcun residuo credito in capo all'avv. Ru., alcuna responsabilità appare imputabile alla predetta società per aver chiuso la fase di liquidazione, distribuendo il residuo attivo ai soci.

Va, invece, dichiarata la inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. Ed invero, l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. La Suprema Corte, infatti, ha costantemente affermato che "L'azione di arricchimento senza causa, avendo natura residuale, non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato abbia la facoltà di esercitare un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato", (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19568 del 29/09/2004, Rv. 577424 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 11330 del 15/05/2009, Rv. 608287) e che, di conseguenza, la predetta azione "è inammissibile nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato" (Sez. 3, Sentenza n. 8020 del 02/04/2009, Rv. 607889 - 01).

Considerato, dunque, che nel caso in esame l'attore aveva degli strumenti tipici per far valere la inadeguatezza del compenso

determinato dall'assemblea dei soci, che tuttavia non è stato azionato, la domanda di ingiustificato arricchimento si appalesa inammissibile, essendo carente il requisito della sussidiarietà.

7- Conclusioni:

In conclusione, va dichiarata inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento,

mentre vanno rigettate tutte le restanti domande proposte da Ru. Gi.. Tale conclusione rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014.

#### **PQM**

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) DICHIARA inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta da Ru. Gi.;
  - b) RIGETTA le restanti domande proposte da Ru. Gi.;
  - c) CONDANNA Ru. Gi. alla rifusione, in favore delle società convenute, delle spese di lite, che liquida per ciascuna parte in E 7.254,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.2017

Depositata in cancelleria il 08/05/2017.

Forum Juris